



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

IL SINDACO

Ordinanza nr. 15.

Cerreto di Spoleto, 09/03/2018

EVENTI SISMICI DEL 2016 ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE ESITO AEDES A SEGUITO DI FAST "NON UTILIZZABILE"

EDIFICIO SITO IN CERRETO DI SPOLETO – FRAZ. ROCCHETTA
(FOGLIO N. 60 PARTICELLE N. 221 – N. 222)

IL SINDACO

PREMESSO CHE gli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 hanno provocato nel Comune di Cerreto di Spoleto ingenti danni agli immobili pubblici e privati, nonché danni alle opere pubbliche e al sistema viario, aggravando la situazione venutasi a creare a seguito del terremoto del 24/08/2016;

DATO ATTO che con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/08/2016 era stato dichiarato lo stato di emergenza e con ordinanza del Sindaco n. 24 del 24/08/2016 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Cerreto di Spoleto;

CONSIDERATO

- che l'edificio sito in località Rocchetta, nel Comune di Cerreto di Spoleto, identificato al Catasto al Foglio n. 60 part.lla n. 221 – 222, di proprietà del Sig. Antonelli Antonio e altri è stato oggetto di verifica con procedura Fast condotta dalla Squadra n. SF1643 in data 29/03/2017 ed è risultato il seguente esito: **"edificio non utilizzabile"**;
- che con nota prot. n. 1502 del 01/04/2017, secondo quanto disposto dalla Ordinanza Del Commissario n. 10/2016, il Comune di Cerreto di Spoleto, ha notificato alla proprietà dello stabile suddetto: 1) *l'esito della procedura Fast*; 2) *l'invito a incaricare un tecnico di propria fiducia entro i successivi 30 giorni per l'espletamento della verifica di agibilità con procedura Aedes da produrre mediante perizia giurata*; 3) *la diffida ad utilizzare l'immobile in pendenza della verifica definitiva di agibilità*;
- che in data 07/04/2017 il geom. Cocciarelli Riccardo ha redatto scheda AeDES relativa all'edificio destinato a **produttivo-deposito** ubicato in **Cerreto di Spoleto – Fraz. Rocchetta**, di proprietà del Sig. Antonelli Antonio e altri;
- che erroneamente sulla scheda FAST redatta dalla squadra n. SF1643 in data 29/03/2017 sono stati indicati i dati catastali sbagliati in quanto riporta i mappali 218 e 224 anziché i mappali 221 e 222 e tale errore è stato ripetuto sia nel provvedimento di diffida di cui alla nota prot. n. 1502 del 01/04/2017 sia sulla scheda AeDES del 07/04/2017 redatta dal professionista incaricato di cui sopra;
- che l'ufficio tecnico comunale ha espletato i dovuti accertamenti ed ai sensi della Circolare UC/TERAG_SM/0044384 del 07/07/2017, punto n. 5, ha provveduto ad apportare formalmente la correzione dei dati catastali alle suddette schede dandone comunicazione, con nota prot. n. 4990 del 27/11/2017, al C.O.R. Regione Umbria – Funzione censimento danni e al Dipartimento Protezione Civile – Missione Sisma centro Italia;
- che pertanto i sopracitati uffici hanno richiesto al tecnico incaricato una nuova perizia giurata con scheda AeDES per correggere i dati catastali dell'edificio oggetto di verifica di agibilità;

VISTO

- Che l'U.S.R. con nota prot. n. 2307 del 22/02/2018 ha trasmesso al Comune la perizia giurata del 23/01/2018 con allegata scheda Aedes accettata al protocollo di questo comune in data 23/02/2018 n. 1120;
- Che dalla scheda AeDES datata 23/01/2018, redatta dal Geom. Cocciarelli Riccardo, relativa all'edificio destinato a **produttivo-deposito** ubicato in **Cerreto di Spoleto – Fraz. Rocchetta** distinto al catasto al Foglio nr. 60 particella nr. 221 e n.222 di proprietà dei Sig.ri: **Antonelli Antonio, Antonelli Lavinia, Antonelli Maddalena**, dalla quale risulta il seguente esito:
 - **"B - Edificio temporaneamente inagibile" – provvedimenti: "riparazione copertura, messa in opera di cerchiature e tiranti"**

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

ACCERTATO che sono state espletate le opportune verifiche in ordine al disposto di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. n. 189/2016 per cui, nei confronti al fabbricato particelle n. 221 e 222:

- o non risultano agli atti provvedimenti di inagibilità conseguente agli eventi sismici del 1997 e 1998;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea di Tipo "B – Edificio temporaneamente inagibile", dell'edificio destinato a produttivo-deposito ubicato in Cerreto di Spoleto – Fraz. Rocchetta distinto al catasto al Foglio nr. 60 particella nr. 221 e n.222 di proprietà dei Sig.ri: Antonelli Antonio (proprietario del mappale 221 per intero e mappale 222 parte) residente in Loc. Rocchetta n. 27 – 06041 Cerreto di Spoleto (PG), Antonelli Lavinia (proprietaria del mappale 222 parte), residente in via Carroceto n. 79 – 00178 Roma, Antonelli Maddalena (proprietaria del mappale 222 parte), residente in via Acaia n. 2 – 00183 Roma;

inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie, come sopra evidenziate, da eseguire nel più breve tempo possibile in relazione alla natura degli interventi;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio sopra indicato, ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Che i proprietari o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti, compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque.
- 3) L'esecuzione dei lavori sopraindicati e la conseguente dichiarazione di agibilità (o titolo equivalente previsto dalla norma), a firma di un tecnico abilitato, costituisce condizione necessaria per il provvedimento di revoca della presente.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

Che copia del presente provvedimento venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- **notificato a proprietari come sopra generalizzati;**
- trasmessa:
 - o all'U.S.R. Regione Umbria – ufficiospacialericostruzione@pec.regione.umbria.it
 - o alla Prefettura -UTG di Perugia - protcivile.prefpg@pec.interno.it
 - o al Comando della Stazione dei Carabinieri di Cerreto di Spoleto - tpg21168@pec.carabinieri.it

AVVERTE CHE

- Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.
- L'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Luciano Campana